



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.5644/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I, II, III, IV, VI, VII e VIII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Trasferimento di funzioni regionali alle Comunità Montane ed alle altre forme associative dei Comuni e disciplina degli interventi di incentivazione delle stesse"
Reg. Gen. n. 178

Ad iniziativa dei consiglieri Pica, Del Basso De Caro, D'Amelio e Giuseppe Russo.
Depositata il 4 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare per l'esame.
II, III, IV, VI, VII e VIII Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 15 MAR 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Trasferimento di funzioni regionali alle comunità Montane ed alle altre
forme associative dei Comuni e disciplina degli interventi di
incentivazione delle stesse”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Pica, Del Basso De Caro, D'Amelio e
Giuseppe Russo*

(Registro Generale numero 178)

Reg. Gen. n. 178

A



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE

L'art. 14 comma 30 della legge n. 122/2010 obbliga i piccoli e medi Comuni a gestire in forma associata i servizi fondamentali di cui alla legge n. 42/2009.

Questa previsione è altresì accentuata dalla disposizione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 267/2000 che prevede come, nel rispetto del principio di sussidiarietà, vada valorizzato lo sviluppo dei livelli territoriali omogenei, attribuendo agli stessi compiti e funzioni delegate rientranti nella propria competenza.

La Regione Campania in quest'ambito sta registrando un preoccupante ritardo che soltanto in parte è stato mitigato dall'introduzione della legge regionale n. 12/2008 che ha riorganizzato gli ambiti omogenei delle Comunità Montane attribuendo alle stesse le funzioni proprie degli Enti montani.

La ratio della normativa nazionale, grazie all'applicazione di una efficace sussidiarietà verticale, è quella di trasformare sempre più la Regione da "Ente di gestione" ad "Ente di legiferazione" nel rispetto pieno del dettato costituzionale.

In luogo di una spregiudicata soppressione degli Enti che non risolverebbe alcun problema ma creerebbe ulteriori disagi di carattere organizzativo, gestionale ed occupazionale è opportuno, proprio in linea con le richiamate disposizioni della legge n. 122/2010 e dell'art. 4 del D.Lgs n. 267/2000, individuare termini e modalità perché venga riconosciuto agli Enti sovracomunali di prossimità la possibilità di gestire in forma associata tanto i servizi fondamentali quanto le tante funzioni di competenza regionale che sarebbe opportuno gestire a livello locale, delegando la Regione tanto i servizi e le funzioni, quanto le risorse economiche ed umane in grado di adempiere al meglio le diverse attività.

Pertanto la proposta di legge regionale, che si integra tanto con la richiamata legge regionale n. 12/2008, quanto con le proposte attualmente in itinere per il conferimento delle funzioni amministrative e per la costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, intende riorganizzare il sistema di esercizio delle attività e delle funzioni di cui all'art. 117 Costituzione, individuando gli ambiti ottimali per il diverso esercizio.

L'art. 4 della proposta di legge definisce ed individua gli ambiti ottimali nelle Comunità Montane, nelle Unioni di Comuni e nei Comuni capoluogo di provincia o superiori ai 100.000 abitanti, prevedendo modalità di scelta della soluzione più idonea a ciascuna realtà da parte di



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ciascun Comune nel rispetto del principio di autonomia (**art. 5**), riservando alla Regione un conseguente Programma di riordino territoriale che valorizzi le richiamate omogeneità territoriali (**art. 6**).

La proposta di legge individua il procedimento di formazione del Programma di riordino territoriale (**art. 7**), prevedendo altresì nelle norme transitorie (**art. 23**) una procedura semplificata in caso di persistenza della mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie locali previsto dallo Statuto Regionale.

Le funzioni da attribuire alle Comunità Montane ed alle Unioni di Comuni, in grado di dare alle stesse nuova forza e centralità, comprendono tanto le funzioni fondamentali da gestire in forma associata in forza della legge n. 42/2009 e della legge n. 122/2010 (**art. 8**), quanto le funzioni delegate di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (**art. 9**).

Per la realizzazione degli obiettivi si prevedono diverse forme di incentivazione sia di carattere organizzativo (**artt. 10, 11, 13, 14, 15**), che patrimoniale (**artt. 16, 17, 20**), che in materia di risorse umane da valorizzare (**art. 18**) o ricollocare presso gli Enti territoriali di prossimità (**art. 19**) con l'assegnazione di risorse tributarie o di trasferimenti di competenza regionale.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO I - FORME ASSOCIATIVE E AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI RIORGANIZZAZIONE

- ART. 1 (Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali)
- ART. 2 (Funzioni riservate alla Regione)
- ART. 3 (Funzioni conferite agli enti locali)

CAPO II - AMBITI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI

- ART. 4 (Disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti ottimali)
- ART. 5 (Semplificazione dei livelli istituzionali sovracomunali)
- ART. 6 (Programma di riordino territoriale)
- ART. 7 (Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma)

CAPO III - INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE

- ART. 8 (Funzioni fondamentali dei Comuni)
- ART. 9 (Funzioni delegate)

TITOLO II - INCENTIVI ALLE FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - CONFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE

- ART. 10 (Risorse)
- ART. 11 (Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi)
- ART. 12 (Destinatari degli incentivi)
- ART. 13 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi finanziari agli Enti locali)
- ART. 14 (Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative)
- ART. 15 (Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni)

CAPO II - CONFERIMENTO DI PERSONALE E DI BENI PATRIMONIALI

- ART. 16 (Patrimonio)
- ART. 17 (Gestione del patrimonio agro-forestale regionale)
- ART. 18 (Manodopera forestale)
- ART. 19 (Personale)
- ART. 20 (Concessione del patrimonio regionale)
- ART. 21 (Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovra comunale)
- ART. 22 (Altri livelli di gestione associata sovra comunale)
- ART. 23 (Disposizione transitoria)
- ART. 24 (Abrogazioni)
- ART. 25 (Dichiarazione d'urgenza)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO I
FORME ASSOCIATIVE E AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI DI RIORGANIZZAZIONE

ART. 1
(Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto del principio di sussidiarietà, esercita le proprie funzioni mediante lo sviluppo dei livelli territoriali omogenei, attribuendo agli stessi compiti e funzioni delegate rientranti nella propria competenza.
2. A tal fine la Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra Comuni, eroga incentivi e assicura supporto tecnico e logistico per l'attivazione e il funzionamento delle forme associative.
3. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni di Comuni o il conferimento alle Comunità montane della gestione in forma associata delle funzioni stesse nonché sostiene la fusione dei Comuni.
4. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei Comuni, ed in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l'esercizio delle funzioni ad essi conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione nonché di quelle attribuite dalla legge, riconosce come ambiti ottimali per l'esercizio delle stesse le Unioni di Comuni e le Comunità Montane.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 2
(Funzioni riservate alla Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni generali di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo:
- a) le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio al livello regionale;
 - b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
 - c) le funzioni di coordinamento orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali previste dalla presente legge;
 - d) il coordinamento dei sistemi informativi;
 - e) l'adozione di misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite e l'adozione in via sostitutiva degli atti omessi nell'esercizio delle funzioni conferite;
2. Con il documento annuale di programmazione economica e finanziaria, la Regione individua le priorità delle politiche di intervento per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi riguardanti anche le materie oggetto di conferimento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART.3
(Funzioni conferite agli enti locali)

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 sono conferite al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, omogeneità ed autonomia organizzativa previsti dall'art. 4 della legge n. 59/1997.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO II
AMBITI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI

ART. 4
(Disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti ottimali)

1. Ai sensi dell'art. 1 costituiscono ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative locali, di cui agli art. 8 e 9 della presente legge, i seguenti ambiti territoriali omogenei:
- a) le Comunità montane come definite dalla legge Regione Campania n. 12 del 30/09/2008;
 - b) le Unioni di Comuni, costituite ai sensi dell'art. 5;
 - c) I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000.
(Riferimento art. 14 comma 30 legge n. 122/2010)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 5
(Semplificazione dei livelli istituzionali sopra comunali)

1. Per la gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 1, non possono essere destinatarie di incentivazioni regionali quelle Unioni di Comuni o associazioni intercomunali che coincidano con una Comunità montana, ad eccezione di quelle di cui al comma 3.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. n. 12 del 30 settembre 2008, le Associazioni e le Unioni possono trasferire mediante atto formale la titolarità delle gestioni associate attivate in capo alla Comunità montana.
3. In alternativa all'ipotesi di cui al comma 2, tutti i Comuni che fanno parte di una Comunità montana possono deliberare di costituire tra loro una Unione di Comuni la quale assume anche le funzioni della Comunità montana subentrando alla stessa in tutti i rapporti attivi e passivi compresi quelli relativi al personale. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si dispone lo scioglimento della Comunità montana e le modalità per il subentro.
4. I Comuni rientranti in una Comunità Montana ed in una Unione di Comuni che non coincida con la prima possono attribuire la gestione associata dei servizi di cui all'art.1 della presente legge all'Unione ovvero alla Comunità Montana di appartenenza.
5. I Comuni classificati non montani completamente interclusi in una Comunità montana o tra due comunità montane possono provvedere all'esercizio delle funzioni amministrative locali in convenzione con la relativa Comunità montana.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 6
(Programma di riordino territoriale)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adotta il programma di riordino territoriale con il quale:
- a) effettua la ricognizione delle fusioni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane, delle associazioni intercomunali;
 - b) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 1;
 - c) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari di cui al titolo I, capo II della presente legge a sostegno delle fusioni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle associazioni intercomunali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 7

(Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma)

1. Fatti salvi i Comuni di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), i Comuni entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dalla stessa, indicano, con atto deliberativo adottato dall'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare tra le seguenti:
 - a) unione di Comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/00;
 - b) conferimento delle funzioni alla Comunità montana di cui fanno parte o a Comunità montana limitrofa nel caso di Comuni non inseriti in alcuna Comunità montana;
 - c) associazione intercomunale.
2. L'indicazione dell'unione di Comuni o dell'associazione intercomunale presuppone, qualora non già costituite, la conforme deliberazione di tutti i Comuni interessati.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.
4. La proposta di programma di riordino territoriale di cui all'articolo 6, comma 1, è approvata con deliberazione della Giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i Comuni interessati nelle forme individuate ai commi 1 e 2.
5. La delibera che approva il programma di riordino territoriale è trasmessa al Consiglio delle Autonomie locali per la formulazione del proprio parere.
6. Il Consiglio delle autonomie locali esprime e trasmette il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale ricevuta la comunicazione del parere favorevole, ovvero decorso il termine di cui al comma 1, procede all'approvazione definitiva dell'atto.
8. Qualora il Consiglio delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 6, si esprima negativamente sulla proposta, ovvero formuli emendamenti condizionanti la stessa che la Giunta regionale non intende recepire, il programma di riordino viene trasmesso, per l'approvazione, al Consiglio regionale. Il Consiglio che provvede ad approvarla entro i successivi 60 giorni.
9. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con cadenza almeno triennale secondo i principi e le modalità di cui al presente articolo, anche sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
10. La Giunta presenta al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del programma di riordino territoriale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO III
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE

ART. 8
(Funzioni fondamentali dei Comuni)

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge n. 42 del 2009, sono considerate funzioni fondamentali dei Comuni:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

2. Ai sensi dell'art. 14 comma 30 della legge n. 122 del 2010, le funzioni di cui al comma 1 vanno esercitate dai soggetti individuati all'art. 4.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 9
(Funzioni delegate)

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la Regione esercita le attività di propria competenza rientranti esclusivamente nell'ambito territoriale omogeneo di cui all'art. 4 della presente legge delegando le proprie funzioni amministrative alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane unitamente alle risorse economiche ed umane necessarie all'espletamento delle stesse.
2. Rientrano tra le funzioni delegate le attività esercitabili nell'ambito territoriale omogeneo afferenti i seguenti settori:
 - a) agricoltura ed usi civici;
 - b) turismo rurale;
 - c) artigianato;
 - d) produzioni tipiche;
 - e) ambiente ed energia da fonti rinnovabili;
 - f) tutela del patrimonio forestale;
 - g) difesa suolo;
 - h) trasporto pubblico locale;
 - i) protezione civile.
3. In particolare nei settori di cui al comma 2, attengono alle funzioni delegate agli Enti di cui all'art. 4 della presente legge:
 - a) il rilascio di certificazioni ed autorizzazioni di competenza regionale;
 - b) l'erogazione di contributi economici per attività di promozione e valorizzazione nelle materie di cui alle lettere b), c) e d), rientranti esclusivamente nell'ambito territoriale omogeneo di riferimento;
 - c) l'approvazione di piani di intervento e di coordinamento nelle materie di cui alle lettere f), g), h) ed i) rientranti esclusivamente nell'ambito territoriale omogeneo di riferimento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

**TITOLO II
INCENTIVI ALLE FORME ASSOCIATIVE**

**CAPO I
CONFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE**

**ART. 10
(Risorse)**

1. Agli Enti di cui all'art. 4, comma 1 spettano:
- a) gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi affidati;
 - b) i proventi della gestione patrimoniale;
 - c) i contributi per l'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni;
 - d) diritti, canoni, tributi, tasse relative ai servizi delegati erogati;
 - e) i fondi comunitari, statali e regionali per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 8 e 9.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 11
(Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi)

1. La Regione, le Province o i Comuni non ricompresi nella Comunità montana, possono affidare alla Comunità montana, mediante convenzione, la gestione di funzioni e di servizi omogenei o simili a quelli propri della Comunità montana o ad essa conferiti dai Comuni.
2. I Comuni che fanno parte di una Comunità montana o di una Unione di Comuni possono affidare alla stessa, mediante specifica convenzione, la realizzazione di lavori in economia nel limite massimo di 200.000,00 euro.
3. La previsione di cui al comma 2, trova applicazione anche per i Comuni non ricompresi in alcuna Comunità montana in riferimento a Comunità montana limitrofa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 12
(Destinatari degli incentivi)

1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra i Comuni, destinando contributi finanziari e fornendo sostegno tecnico e logistico anche mediante la messa a disposizione di personale e patrimonio proprio alle Comunità montane, alle unioni di Comuni, alle associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 13

(Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi finanziari agli Enti locali)

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 14
(Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative)

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltre che della popolazione interessata.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, da erogarsi all'atto del conferimento delle funzioni alle Comunità montane, all'atto della costituzione di unioni di Comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, o Comunità montane, che all'entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane.
4. È prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei Comuni di minore dimensione demografica.
5. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata da almeno i tre quinti dei Comuni ricompresi nella Comunità montana, nell'Unione o nell'Associazione.
6. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova unione o associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato di funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2, tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.
7. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi.
8. Il programma può prevedere altresì l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla Comunità montana o dalla Unione di Comuni.
9. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 15

(Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni)

1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:
 - a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione di Comuni in eguali condizioni;
 - b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione di Comuni in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 9 dell'articolo 14.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO II
CONFERIMENTO DI PERSONALE E DI BENI PATRIMONIALI

ART. 16
(Patrimonio)

1. Gli Enti di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) e b) hanno patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, ovvero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da altro ente pubblico.
2. La Regione, le Province e i Comuni possono conferire in uso ai suddetti Enti loro beni demaniali o patrimoniali, al fine dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
3. La Regione, le Province e i Comuni, previa convenzione che disciplini i rapporti con gli enti interessati, possono conferire mandato ai suddetti Enti per la gestione dei loro beni demaniali o patrimoniali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 17

(Gestione del patrimonio agro-forestale regionale)

1. I Comuni per la gestione dei beni agro-forestali ad essi trasferiti dalla Regione si avvalgono della Comunità montana di cui fanno parte, ovvero dell'Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 5 comma 3 o di una Comunità montana limitrofa. Le stesse esercitano le suddette funzioni in modo unitario e complessivo sulla base di specifici accordi stipulati con i Comuni destinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale.
2. Al fine di una maggiore razionalità ed efficacia della gestione del patrimonio agro-forestale pubblico, i Comuni possono affidare la gestione di tutti i beni agro-forestali di loro proprietà diversi da quelli di cui al comma 1, alle Comunità montane, che le esercitano secondo le modalità indicate al comma 1.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 18
(Manodopera forestale)

1. Le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale, nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 può applicarsi all'unione di Comuni e ai Comuni nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 19
(Personale)

1. Al fine di incentivare le forme associate di gestione di funzioni proprie dei Comuni e per favorire l'arricchimento delle esperienze professionali nonché ai fini del contenimento della spesa pubblica complessiva, la Regione può assegnare mediante comando ovvero trasferire personale regionale alle Unioni, alle Comunità montane, alle associazioni intercomunali tenendo a proprio carico parte degli oneri finanziari nei limiti di cui ai commi 2 e 3.
2. La durata massima del comando, di cui al comma 1, è di anni cinque e la Regione, come forma di incentivazione, può sostenere a proprio carico il cinquanta per cento degli oneri finanziari relativi al personale comandato.
3. Nel caso di trasferimento la Regione attribuisce un contributo aggiuntivo rispetto a quello ordinario per cinque anni pari al settantacinque per cento degli oneri finanziari relativi al personale trasferito.
4. L'attivazione delle procedure di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di accordo sindacale.
5. L'assegnazione del personale regionale può avvenire esclusivamente previa acquisizione del consenso dei soggetti interessati.
6. Nel caso di trasferimento definitivo di funzioni agli Enti di cui all'art. 4 comma 1, la Regione può procedere al trasferimento delle risorse finanziarie unitamente al trasferimento del personale necessario all'erogazione dei servizi delegati, mediante procedure di distacco o mobilità, destinando agli stessi Enti le risorse economiche necessarie a coprire integralmente i costi del personale trasferito.
7. In coerenza con le disposizioni in merito al trasferimento di funzioni amministrative agli Enti locali, la Regione può disporre il trasferimento di proprio personale agli Enti suddetti, attribuendo agli stessi la titolarità dei proventi dei diritti, dei canoni, dei tributi e delle tasse inerenti i servizi delegati.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 20
(Concessione del patrimonio regionale)

1. La Regione al fine di favorire le forme associative tra gli Enti locali può, previa convenzione, mettere a disposizione, mediante concessione in uso gratuito, beni patrimoniali regionali utili ai fini dell'esercizio associato delle funzioni .
2. Sono a carico dell'ente ricevente o della associazione intercomunale gli oneri relativi alla gestione e alla manutenzione anche straordinaria dei beni patrimoniali regionali messi loro a disposizione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 21

(Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovra comunale)

1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione può fornire assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, e può erogare agli enti locali, che abbiano specificamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di studi di fattibilità e di progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 22

(Altri livelli di gestione associata sovra comunale)

1. Le Comunità montane, le unioni di Comuni ed i Comuni capofila delle associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestione associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovra comunale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 23
(Disposizione transitoria)

1. Laddove non fosse ancora costituito il Consiglio delle Autonomie locali la Giunta procede direttamente all'approvazione programma di riordino territoriale di cui all'articolo 6, comma 1.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 24
(Abrogazioni)

1. E' abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente a norma dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.